

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1017

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, RUSPANDINI, ANGELO ROSSI,  
CONGEDO, DE BERTOLDI, FILINI, MATERA, MATTEONI, MAULLU,  
OSNATO, TESTA, TREMONTI**

Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese sostenute per l'assistenza personale nei casi di non autosufficienza e per addette ai servizi domestici e familiari

*Presentata il 17 marzo 2023*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha la finalità di facilitare l'inserimento lavorativo degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.

A tal fine, in primo luogo incrementa l'importo delle spese detraibili sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro, ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). In secondo luogo introduce un'ulteriore ipotesi di detrazione

fiscale del 19 per cento per le spese sostenute dal contribuente per le donne addette ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, che abbiano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 9.360 euro annui e che abbiano almeno un figlio minore di età esclusivamente a proprio carico.

Le ragioni che rendono urgenti queste misure a sostegno del lavoro sono più di una. L'incremento della spesa detraibile per addetti all'assistenza personale nei casi

di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana e l'introduzione della detrazione per le donne addette ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare riescono nell'obiettivo di contrastare il lavoro nero, che rappresenta una delle principali criticità del settore. Dai dati ISTAT aggiornati risulta, infatti, che il tasso di irregolarità nell'ambito del lavoro domestico sia pari al 57 per cento. In questo quadro, quindi, l'incentivo al datore di lavoro per l'assunzione degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza familiare o personale, anche in caso di non autosufficienza, può dare una spinta all'emersione del lavoro sommerso, consentendo allo Stato di recuperare imposte e contributi attualmente evasi.

Tra le altre finalità meritevoli di tutela che gli interventi proposti mirano a perseguire, va considerato che l'innalzamento dell'importo detraibile per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana si giustifica in ragione del maggior bisogno di tutela delle persone fragili che, pur percependo bassissime pensioni, non possono rivolgersi ad una persona che li assista attesa l'impossibilità di condurre in autonomia la propria esistenza.

L'introduzione di una nuova ipotesi di detrazione rivolta specificamente alle donne che percepiscono un reddito basso e hanno almeno un figlio minore di età a proprio carico esclusivo, invece, intende tra le altre cose offrire a queste madri una opportunità per uscire dalla condizione di diffi-

coltà in cui versano, che spesso è accompagnata da una situazione generale di grave disagio psicologico e anche di violenza domestica, dalla quale la vittima non può liberarsi perché non economicamente autosufficiente. Sotto altro profilo, quest'ultima misura tiene conto dell'eccezionale afflusso di profughi, soprattutto donne e bambini, verso l'Italia causato dallo scoppio della guerra russo-ucraina. Secondo quanto risulta dai dati del Ministero dell'interno, delle 150.791 persone in fuga dal conflitto giunte fino a oggi in Italia 79.945 sono donne e 46.783 sono minori.

Pertanto, l'articolo 1 modifica l'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del TUIR, elevando a 6.000 euro l'importo detraibile per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

L'articolo 2 inserisce, dopo la predetta lettera *i-septies*), un'ulteriore ipotesi di detrazione, prevedendo che la detrazione del 19 per cento si applichi anche alle spese sostenute per le addette ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, che abbiano un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 9.360 euro annui e che abbiano almeno un figlio minore di età a carico. Anche in questo caso, la detrazione opera per le spese di importo non superiore a 6.000 euro.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria della proposta.

## PROPOSTA DI LEGGE

### Art. 1.

*(Incremento dell'importo massimo detraibile delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana)*

1. All'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 2.100 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 6.000 euro ».

### Art. 2.

*(Detrazione delle spese sostenute per le donne addette ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare)*

1. Dopo la lettera *i-septies*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificata dall'articolo 1 della presente legge, è inserita la seguente:

« *i-septies.1*) le spese, per un importo non superiore a 6.000 euro, sostenute per le donne addette ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 9.360 euro annui e che hanno almeno un figlio minore di età per il 100 per cento a proprio carico ».

### Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo spe-

ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

